



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

Nella persona dell'Avv. Carolina Badalamenti  
 Con l'intervento del P.M. Dott. Brigida Lo Curto  
 e con l'assistenza del Funzionario Dott. Rossella Minà  
 alla pubblica udienza del 16.11.2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del  
 dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale

CONTRO

Lapunzina Rosario, nato a Gangi (PA) il 22.03.1960,  
 domiciliato ai sensi dell'art. 161c.p.p. a Cefalù in via Giubileo  
 Magno n. 93;

LIBERO ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo La Grua,  
 assente, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Alfredo La Grua.

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art. 612, comma 1, c.p. per  
 avere minacciato un male ingiusto a Bonomo Mauro, ed in  
 particolare per avere proferito nei suoi confronti la frase:  
 "Gliela farò pagare, le farò chiudere il ristorante e lo chiuderà".  
 Compresso a Cefalù il 10.07.2015.

**PARTE CIVILE:** Bonomo Mauro, rappresentato e difeso  
 dall'Avv. Patrizia Di Mattia.

Conclusioni delle parti

Il P.M. ha chiesto che venga riconosciuta la penale responsabilità  
 dell'imputato e ne ha chiesto la condanna al pagamento della multa  
 di €. 400,00.

La parte civile ha concluso come da comparsa conclusionale e  
 istanza di liquidazione dei compensi essendo la PO ammessa al  
 patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione perché il fatto  
 non sussiste o non costituisce reato e in subordine, ex art. 530,  
 comma 2, c.p.p..

Sentenza

N. 235/2021

R.G. 161/2021

R.N.R. 183/16

Depositata il  
 16/11/2021

Divenuta irrev.  
 il.....

Art. 27.....

Art. 28.....

Redatta scheda  
 il.....

Nr Mod. 3/SG.  
 .....

Nr.reg.esec  
 .....

Il cancelliere  
 .....

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

In seguito a decreto di citazione a giudizio Lapunzina Rosario è stato chiamato a rispondere del reato specificato in rubrica.

Tentata vanamente la conciliazione, veniva ammessa la costituzione di parte civile di Bonomo Mauro, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti.

Esaurita l'assunzione delle prove, dichiarati utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, il pubblico ministero, la parte civile ed il difensore dell'imputato concludevano come in atti.

Il giudice di pace, quindi, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, emetteva sentenza come da dispositivo.

Gli elementi desumibili dagli atti del processo convincono della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Ed infatti, significativo valore probatorio deve essere conferito alle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dalla persona offesa, Bonomo Mauro.

Il Bonomo, nel corso dell'esame, ha premesso che la figlia Francesca è titolare di un ristorante a Cefalù e che i rapporti con l'imputato, sindaco di Cefalù all'epoca del fatto, non sono buoni avendo quest'ultimo assunto degli atteggiamenti ostili, nei propri confronti e nei confronti della figlia, che lo hanno indotto a criticarlo apertamente sui social.

La persona offesa ha dichiarato, con riferimento al fatto per cui è processo, che egli aveva parcheggiato la propria automobile al fine di scaricare della merce in via Nicola Botta, strada chiusa al traffico situata di fronte al ristorante della figlia, quando veniva chiamato da Matteo Cassata, uno dei dipendenti, che lo avvisava del fatto che fuori dal ristorante c'era il sindaco il quale, non appena lo vedeva gli diceva, "con fare arrogante", di spostare immediatamente l'automobile.

Il Bonomo rispondeva che l'avrebbe spostata non appena avesse finito di scaricare la merce ma l'imputato insisteva "con tono perentorio"; a quel punto, il Bonomo diceva al Lapunzina che avrebbe spostato l'auto dopo l'intervento dei carabinieri ai quali avrebbe esposto altri fatti che aveva omesso di denunciare e che per lui rappresentavano degli abusi di potere.

La persona offesa ha riferito che non appena telefonava ai carabinieri, l'imputato si allontanava dicendogli: "le farò chiudere il ristorante e lo chiuderà" e "gliela farò pagare e la pagherà" e ha precisato che al fatto erano presenti Cassata Matteo e Piazza Francesco Mario, dipendenti della figlia.

Va rilevato che non sussistono motivi per dubitare della attendibilità della persona offesa la cui valutazione, per la giurisprudenza di legittimità, è soggetta al solo limite ordinario dell'attendibilità senza necessità di riscontri esterni e, pur se non può essere equiparata alla deposizione del testimone estraneo, può, tuttavia, essere da sola assunta come fonte di prova ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla sua credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva di chi l'ha resa (Cass. 27857/2004).

Nel caso in esame, la persona offesa è apparsa attendibile avuto riguardo alla precisione e logicità delle relative dichiarazioni scritte da connotazioni che inducano a dubitare della sua credibilità, prive di alcun intento calunnioso e intrinsecamente coerenti. Sul punto, giova, peraltro, osservare che il Bonomo ha spontaneamente dichiarato che i rapporti con l'imputato non sono buoni.

Nella specie, poi, le dichiarazioni del Bonomo hanno trovato riscontro in quanto riferito dal teste Matteo Cassata, il quale ha confermato quanto riferito dalla persona offesa, specificando che i fatti si verificavano nel luglio del 2015 e precisamente, su contestazione del PM, il 10.07.2015.

Il teste ha aggiunto: che l'imputato chiedeva espressamente del Bonomo; che pronunciava le frasi di cui al capo d'imputazione "in modo alterato"; che l'auto del Bonomo non intralciava la circolazione e che sul posto giungevano i carabinieri chiamati dalla persona offesa.

Il teste Piazza Francesco Mario ha riferito che il sindaco giungeva a piedi e gli diceva che l'auto del Bonomo doveva essere subito spostata; ha aggiunto che il Cannata su insistenza del sindaco chiamava il Bonomo e che sentiva dire al Lapunzina al Bonomo "le farò chiudere il locale".

Ne consegue, alla luce degli elementi acquisiti, che sussistono tutti gli elementi essenziali della fattispecie di reato contestata all'imputato, sia di carattere soggettivo che oggettivo.

Ed infatti il reato di minaccia si concreta nel prospettare ad alcuno un male futuro il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente (Cass.19/6/74).

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico ossia la coscienza e volontà di porre in essere la minaccia.

A tale paradigma normativo ben può essere ricondotto il comportamento volontariamente tenuto dall'imputato il quale ha pronunciato le frasi minacciose di cui al capo d'imputazione idonee, anche in considerazione delle modalità e delle circostanze spazio temporali nelle quali venivano pronunciate, e peraltro avulse da precise contestazioni in merito al regolare svolgimento dell'attività di ristorazione svolta dalla figlia del Bonomo, a determinare timore nel soggetto passivo.

 Nella specie, inoltre, le frasi di cui al capo d'imputazione, per la qualifica rivestita dal pronunciante, appare tale da potere ingenerare, di fatto, un ragionevole timore nel soggetto passivo.

Tanto premesso all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna dello stesso, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena che stimasi congruo determinare, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., di €. 500,00 di multa (pena base €. 600,00 diminuita ad euro 500,00 per le attenuanti generiche).

Alla sentenza di condanna consegue l'obbligo per l'imputato del pagamento delle spese processuali.

Si condanna, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.

L'imputato va, altresì, condannato a rifondere all'Erario, che dovrà anticiparle, le spese per la costituzione della parte civile che si liquidano in euro 720,000 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% oltre IVA e CPA.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

**DICHIARA**

Lapunzina Rosario responsabile del delitto a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art.538 c.p.p.,

**Condanna**

h

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede;

pone

le spese di costituzione che liquida in €. 720,00 oltre spese generali, IVA e CPA a carico dell'Erario e condanna l'imputato alla refusione all'Erario delle spese di costituzione come sopra determinate.

Termini Imerese, 16.11.2021.

Il Giudice di pace

Avv. Carolina Badalamenti



Copia Sentenza comunicata al

Procuratore Generale il 26/11/21

al P.M. Sede il \_\_\_\_\_

UDIREZZA  
Depositato in Cancelleria  
Termini Imerese 26/11/21  
Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Rossella Minà

